

O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Regione Sicilia
Coordinamento Regionale

il presente documento è inviato via e-mail certificata con valore legale A/R OPPONIBILE A TERZI (Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005 n.68), sullo stesso è stata apposta firma digitale, e non sarà seguito dal documento originale Ex art. 6 comma 2 legge 412/1991

Mazara del Vallo 05 / 11 / 2013

All'ON. Sig. Ministro dell' Interno
ROMA
All'on. Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione
ROMA

Al sig. P.M. presso la Corte dei Conti di Palermo

A S.E. Sig. Prefetto di Trapani

A S.E. Sig. Prefetto di Palermo
nq.di competente ex agenzia segretari
Regione Sicilia

Alla Procura della Repubblica
Di Trapani

Al Sig. Sindaco
Ai Sig. Assessori
Al Sig. Responsabile dell'Ufficio Anticorruzione Comunale
Al Sig. Responsabile dell'ufficio legale
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sig. capi Gruppo Consiliari
Del Comune di Alcamo
Loro sedi

Agli organi di stampa
Loro sede

Oggetto: Grave situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico del Segretario Comunale del Comune di Alcamo ad oggi sottaciuta ed ignorata.

Premesso:

Che: con sentenza n° 340 dell'11/03/2013 Il Tribunale di Trapani sez. Penale ha condannato in primo grado alla pena di anni uno per il reato di cui all'art. 323 e all'art. 479 c.p. ovvero per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e per abuso di ufficio Il segretario Comunale di Alcamo.

Che: della su richiamata sentenza ,per altro diffusamente notoria, per aver avuto ampi spazi sulla stampa, è sicuramente a conoscenza ,l'Amministrazione, che la richiama in propri atti ufficiali, per motivare per altro l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Anticorruzione Comunale a soggetto diverso.

Che: Con la pubblicazione sulla G.0 del 19/04/2013 del D.Lgs n.39 dell'08/04/2013 è stata regolamentata nel dettaglio l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso la P.A. in presenza di determinate condanne penali, *anche non passate in giudicato*.

Che: Per ciò che attiene l'inconferibilità di incarichi di Dirigente la norma, all'art.3, prevede il divieto dell'incarico dirigenziale al soggetto colpito da sentenza di condanna penale, anche non passata in giudicato, per i reati ivi specificatamente indicati, previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (e fra questi è previsto *l'abuso d'ufficio*).

Che: la norma prevede nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato che l'inconferibilità cessi solo in presenza di una successiva sentenza di proscioglimento.

Che: tale divieto di conferibilità dell'incarico nell'ipotesi indicata all'art.3 costituisce presupposto per un atto di revoca della funzione dirigenziale eventualmente conferita, quale espressione di un dovere dell'organo competente della P.A., non essendo attribuita allo stesso alcuna possibilità di valutazione discrezionale sulla gravità della condotta illecita oggetto della sentenza di condanna, come si evince dall'art.15 del citato decreto legislativo.

Che : è stato chiarito ripetutamente L'obbligo della revoca anche nell'ipotesi di soggetti a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali, in conseguenza di condanne intervenute in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo in questione.

Che : in ogni caso *l'art.10, comma 2*, prevede una verifica annuale della sussistenza delle cause di inconferibilità, sicché è evidente che il legislatore ha voluto escludere, chiaramente, dai poteri dirigenziali nell'ambito della P.A. quei soggetti che comunque si trovano nella posizione di conflitto presa in esame dall'art.3 del citato decreto legislativo, al fine di garantire una adeguata trasparenza dell'azione amministrativa, proteggere l'amministrazione da eventuali condotte distorsive rispetto alle finalità di pubblico interesse da perseguire e ostacolare efficacemente tentativi di corruzione, o comunque di abuso della pubblica funzione.

Che: aliunde in negativo si arriva alla stessa conclusione, per i soggetti condannati prima dell'entrata in vigore della norma, in occasione della prima verifica annuale stante il tenore degli accertamenti da effettuare ovvero verificare chi alla data della verifica si trova condannato anche non in via definitiva.

Che Il Segretario Comunale è indubbiamente un dirigente della P.A., sicché allo stesso devono ritenersi applicabili le norme in questione; tanto è sol vero basti che si osservi che peraltro tale figura è espressamente individuata dall'art.1, comma 2, lett. i, della norma.

In particolare, con riferimento proprio alla figura del Segretario Comunale, è da rilevare che il suo incarico è espressamente definito dall'art.1 , quale incarico amministrativo di vertice che comporta lo svolgimento di funzioni particolarmente rilevanti nell'attività dell'Ente e che comunque è individuato dall'art.3, comma 1, lett. a, fra gli incarichi non conferibili in presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato.

Tutto ciò premesso si segnala:

che inspiegabilmente Il comune di Alcamo non ha esercitato il dovere di revoca non solo in occasione dell'entrata in vigore della norma prima richiamata ma non ha nemmeno esercitato tale dovere in occasione della prima verifica annuale successiva all'entrata in vigore della norma quando, come detto pur essendo a conoscenza della condanna , chiede all'interessato di autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e /o inconfiribilità ed dallo stesso accetta una dichiarazione per altro modificata manualmente dalla quale si legge che tale situazione è autocertificata con riferimento all'entrata in vigore della norma.

In altre parole sembrerebbe dal tenore letterale della dichiarazione che il segretario comunale dichiara, come è possibile leggere sul sito del comune, che alla data di entrata in vigore della suddetta norma non era in situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità.

Se così fosse ci troveremmo di fronte ad una dichiarazione palesemente falsa!!!!!!!

D'altronde non si può nemmeno ritenere che essendo stato condannato prima dell'entrata in vigore della norma sullo stesso non trovi applicazione la norma, visto la portata dell'art 10 che al comma 2, prevede una verifica annuale della sussistenza delle cause di inconfiribilità,

Dunque in occasione della prima verifica annuale era sicuramente sussistente la causa di inconfiribilità ed andava revocato l'incarico.

Infine si evidenzia che il mancato esercizio del dovere di revoca da parte degli organi competenti costituisce fonte di responsabilità per le conseguenze economiche discendenti dalle sanzioni di nullità dell'incarico ex art. 18, comma I, del predetto decreto legislativo.

Per quanto fin qui premesso si chiede vogliano codeste Autorità adite ognuna per le proprie competenze esperire gli accertamenti del caso ed esprimere compiute valutazioni con a seguire gli atti consequenziali.

Si chiede inoltre accertare se risulti esistente, e in capo a quale soggetto, il reato di abuso d'ufficio o comunque qualsiasi altro reato per non aver dato applicazione ad una specifica norma di legge.

Con ogni salvezza di legge

Il Coordinatore Regionale

Donato Giglio

